

ORDINANZA N 23 DEL 07/06/2025

Settore: SETTORE POLIZIA LOCALE
Servizio: SETTORE POLIZIA LOCALE

OGGETTO: LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DI CANTIERE PER IL RISANAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DI VIA SAN SEBASTIANO.

IL COMANDANTE

VISTA la comunicazione del 30/05/2025 con prot. n.ro 15213/25, con la quale la ditta BRIANZACQUE S.r.l. con sede a Desio in via Giusti n. 38, riferisce di dover realizzare un cantiere stradale necessario ai lavori per il risanamento della rete fognaria in via San Sebastiano e, pertanto, ne richiedeva l'istituzione;

PRESO ATTO della configurazione del cantiere necessario alla realizzazione delle lavorazioni che, per entità e localizzazione, comporta un'occupazione della sede stradale che, a causa della esigua larghezza della carreggiata, incide notevolmente sulla normale circolazione;

DATO ATTO che il cantiere è costituito da due distinte fasi di lavorazione, la prima localizzata in piazza Prinetti, la seconda al centro dell'intersezione fra via San Sebastiano e via Garibaldi, che necessitano di limitazioni alla circolazione fra loro diverse;

VISTI gli artt. 5 e 7 del D. L.vo 30.04.1992 n. 285, Codice della Strada;

VISTO il D.P.R. 16.12.1992 n. 495, Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Disciplinare Tecnico dei lavori su strada approvato con D.M. 10/07/2002;

VISTO l'art. 107 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. L.vo n° 267 del 18.08.2000;_

RICHIAMATA l'ordinanza n° 46 del 01.06.1998 con la quale vengono dettate disposizioni in merito ai divieti di sosta per l'esecuzione di lavori su strada;

RITENUTO che, per motivi di sicurezza pubblica e per consentire il regolare svolgimento dei lavori, si rende necessario istituire temporaneamente limitazioni alla circolazione veicolare ulteriori rispetto a quanto normalmente regolato;

ORDINA

che, nei giorni **16 – 17 – 18 giugno 2025** venga istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via San Sebastiano.

Inoltre, nelle medesime date, dalle ore 9:15 alle ore 18:45 sono istituite le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare:

1. In via Roma: divieto di transito ai veicoli di m.c.p.c. superiore a 3.5 ton., anche se destinati ad operazioni di carico e scarico delle merci, con l'unica eccezione rappresentata dai veicoli di pubblica assistenza e soccorso;
2. In costanza dei lavori da realizzare all'intersezione fra via San Sebastiano e via Garibaldi sono istituiti:
 - a. Il divieto di transito in via San Sebastiano per tutti i veicoli ad eccezione di quelli afferenti alle proprietà private ivi esistenti per i quali è prevista la possibilità di circolazione a doppio senso di marcia;
 - b. L'inversione del senso unico di marcia di via Vismara, normalmente istituito con andamento da sud verso nord.
 - c. Il divieto di transito in via Mariani ad eccezione del traffico locale diretto a via Mariani, via Vismara, via Piave e via San Sebastiano.

I divieti suddetti non si applicano ai mezzi d'opera ed alle maestranze dedicate all'esecuzione dei lavori.

Sono altresì esclusi dall'ambito di applicazione della presente ordinanza i veicoli di soccorso ed assistenza pubblica per interventi da eseguire nelle località interessate dagli obblighi e limitazioni ora imposti.

Il richiedente richiamato in premessa:

- a. è incaricato di eseguire la presente ordinanza provvedendo alla posa della segnaletica stradale prevista da regolamento d'esecuzione riferita a quanto sopra disposto.
- b. è tenuto altresì ad avvisare preventivamente i locali residenti della via San Sebastiano e della via Vismara in merito a quanto sopra disposto ed accertarsi, prima di procedere all'occupazione, che i veicoli siano potuti uscire dalle proprietà private;
- c. è tenuto a ripristinare la circolazione veicolare, garantendo idonea sicurezza, al termine di ogni giornata lavorativa ed a conclusione dei lavori.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga notificata agli interessati e pubblicata all'Albo Pretorio a cura degli Uffici competenti.

Gli Agenti di cui all'art.12 del D.Lgs 30.04.92, n.285, Codice della Strada, sono incaricati del controllo della stessa affinché gli utenti della strada rispettino gli obblighi relativi, applicando in caso di inosservanza la sanzioni previste dall'art.7 del Decreto Legislativo citato.

A norma dell'art.3, comma 4, della Legge 07.08.90, n.241 si avverte che avverso la presente ordinanza, sono ammessi i seguenti ricorsi:

- Al T.A.R. Lombardia, ai sensi del D. Lgs 104/2010, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente atto per vizi di legittimità;

- Al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/71, entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente atto.

IL COMANDANTE
Cosimo Tomasso
(atto sottoscritto digitalmente)